



COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA L'AQUILA

	COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA Provincia di L'Aquila	
11 AGO. 2022		
Prot. N. <u>2432</u>		
Tit. _____	Classe _____	Fasc. _____

ORDINANZA N. 12 DELL'11/08/2022

OGGETTO: Divieto di campeggio in località Ponte Nuovo (Area di parcheggio).

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Civitella Alfedena è riconosciuto come importante e particolare centro turistico del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e che, in special modo nel periodo estivo di massimo afflusso, è caratterizzato anche da una notevole presenza di turisti e visitatori che utilizzano camper, caravan, roulotte e mezzi similari;

RILEVATO che, sempre più frequentemente l'Area di parcheggio situata in località "Ponte Nuovo", nei pressi del Lago di Barrea, viene intensamente praticata da autocaravan, camper e similari, utilizzati come mezzo di trasporto e soggiorno specialmente nella stagione estiva;

CONSIDERATO che la suddetta area pubblica non è attrezzata per lo svolgimento di attività campeggistiche in quanto non dotata di servizi igienici, acqua potabile, energia elettrica tali da consentire il rispetto delle normali norme igieniche a tutela della sanità e della incolumità pubblica;

ACCERTATO che la predetta area pubblica destinata ad area di parcheggio per veicoli viene costantemente occupata da mezzi di trasporto utilizzati di fatto quali strutture di sosta per campeggio;

CONSIDERATO che l'Area di parcheggio "Ponte Nuovo" non può essere destinata ad attività campeggistiche, che determinano situazioni di difficoltà e di intralcio alle normali attività di sosta degli autoveicoli;

CONSIDERATO che tale area è localizzata in una particolare zona del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nei pressi del Lago di Barrea, area umida riconosciuta dalla Convenzione di Ramsar e pertanto meritevole della più attenta tutela possibile;

RILEVATO che le attività di campeggio di caravan, autocaravan, camper, roulotte, furgoni e autoveicoli simili, costituiscono una vera e propria occupazione impropria di suolo pubblico e che il Comune di Civitella Alfedena non è in condizione di garantire, per la modesta dotazione organica di personale, una corretta utilizzazione dell'area;

RITENUTO che svolgere attività di campeggio in tale area costituisce un uso inopportuno dell'area pubblica medesima;

CONSTATATO che, purtroppo, l'esistente impianto di carico e scarico camper (Camper Service) allestito molti anni fa, risulta ormai essere poco funzionale a svolgere la funzione propria per la quale fu impiantato e che, peraltro, risulta essere sempre più spesso fuori servizio a causa di un improprio uso che ne viene fatto dalla stessa utenza interessata ed anche a causa di ripetuti atti vandalici;

RISCONTRATO che il Comune di Civitella Alfedena ha difficoltà di controllo anche dal punto di vista igienico sanitario;

VALUTATO che il campeggio in tale zona lede il bene della sicurezza urbana inteso, ai sensi dell'articolo 1 del DM del 5 agosto 2008 del Ministro dell'Interno, come "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità";

ATTESO che è compito della Amministrazione del Comune prevenire situazioni che potrebbero comportare conseguenze negative per la salute e la sicurezza pubblica e turbamento al regolare svolgimento della vita della collettività;

RITENUTA la necessità di vietare, per ragioni igienico-sanitarie e di sicurezza pubblica, nell'Area di sosta e di approdo del Lago di Barrea denominata "Ponte Nuovo" di Civitella Alfedena, ogni attività di campeggio con caravan, autocaravan, camper, roulotte, furgoni e similari;

RILEVATO che a termini dell'articolo 2 del suddetto Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, il Sindaco ha il potere-dovere di intervenire per prevenire e contrastare ogni situazione che impedisca la regolare fruizione del patrimonio pubblico e determini la compromissione della qualità dell'ambiente, specialmente nei pressi di un'area sottoposta a convenzione internazionale, e ogni comportamento che possa limitare il libero e regolare utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati;

RICHIAMATA la vigente normativa regionale e in particolare la Legge Regionale 9 agosto 2013 concernente la valorizzazione del turismo naturalistico;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm. e ii "Legge Quadro sulle aree protette";

VISTI la normativa e i regolamenti del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;

ORDINA

È fatto assoluto divieto di campeggio nell'Area pubblica di parcheggio situata in località "Ponte Nuovo" di Civitella Alfedena, definita dalla sbarra di accesso dalla SP n. 59 del Lago di Barrea, a tende, caravan, autocaravan camper, roulotte, furgoni e similari;

Gli uffici comunali competenti provvederanno all'installazione di idonea tabellonistica che segnali il suddetto divieto;

Ai contravventori del divieto di campeggio nell'area in questione, saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale, regionale e del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;

La presente Ordinanza viene pubblicata sul sito web del Comune e affissa all'Albo pretorio; viene trasmessa alla Stazione Carabinieri di Villetta Barrea, al Servizio di Sorveglianza del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e alla Stazione Carabinieri Forestali di Villetta Barrea;

Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione e in via straordinaria entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Civitella Alfedena, 11 agosto 2022



IL SINDACO
Giuseppe Rossi